

**Comune di Cumignano sul Naviglio
Provincia di Cremona**

**REGOLAMENTO PER
L'ALIENAZIONE, L'ACQUISIZIONE E
LA PERMUTA DI BENI NONCHÉ PER
L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI,
LASCITI E LIBERALITÀ**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2026)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

- **Art. 1** - Oggetto del regolamento 4
- **Art. 2** - Beni immobili di interesse storico e artistico 4
- **Art. 3** - Competenze degli organi e coordinamento con la programmazione..... 4

PARTE I: VENDITA DI BENI COMUNALI

- **Art. 4** - Perizia e stima dei beni 5
- **Art. 5** - Condizioni generali di vendita..... 5
- **Art. 6** - Modalità di vendita..... 6
- **Art. 7** - Pubblicità degli avvisi di gara..... 6
- **Art. 8** - Commissione di gara 7
- **Art. 9** - Depositi di garanzia e per spese contrattuali..... 7
- **Art. 10** - Aggiudicazione e contratto..... 7
- **Art. 11** - Pagamento del prezzo di vendita..... 8
- **Art. 12** - Vendita a trattativa privata 8
- **Art. 13** - Beni mobili 9
- **Art. 14** - Permuta 9

PARTE II: ACQUISTI

- **Art. 15** - Acquisti di beni immobili..... 10
- **Art. 16** - Scelta del contraente.....10
- **Art. 17** - Trattativa diretta..... 11

PARTE III: ACCETTAZIONE DI BENI E DONAZIONI LIBERALI

- **Art. 18** - Oggetto e finalità della Parte III..... 11
- **Art. 19** - Definizioni e riferimenti normativi..... 12
- **Art. 20** - Titolarità 13
- **Art. 21** - Donazioni e capacità di donare..... 13
- **Art. 22** - Principi generali di valutazione..... 14
- **Art. 23** - Limiti all'accettazione e conflitto di interessi..... 14

• Art. 24 - Donazioni di modico valore	14
• Art. 25 - Donazioni non di modico valore.....	15
• Art. 26 - Donazioni di beni immobili	15
• Art. 27 - Erogazioni liberali in denaro	15
• Art. 28 - Eredità e legati testamentari	15
• Art. 29 - Perfezionamento della donazione.....	16
• Art. 30 - Comodato d'uso gratuito.....	16
• Art. 31 - Trasparenza e pubblicità.....	16
• Art. 32 - Prevenzione della corruzione	16
• Art. 33 – Inventariazione.....	16
• Art. 34 - Cancellazione dall'inventario.....	16

DISPOSIZIONI FINALI

• Art. 35 - Norme abrogate.....	16
• Art. 36 - Pubblicità del regolamento.....	17
• Art. 37 - Casi non previsti	17
• Art. 38 - Rinvio dinamico.....	17
• Art. 39 - Tutela dei dati personali.....	17
• Art. 40 - Disposizioni di digitalizzazione e rinvio dinamico.....	17

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune;
 - b) le procedure di acquisto e permuta di beni immobili e mobili;
 - c) le modalità di accettazione di donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari ed eredità;
 - d) l'acquisizione di beni in comodato d'uso gratuito.
2. Le procedure sono improntate ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, pubblicità, economicità, buon andamento e parità di trattamento.
3. Restano ferme le disposizioni:
 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in particolare art. 8 co. 3 per donazioni senza procedura di gara, ove applicabile agli enti locali di piccole dimensioni;
 - del Codice Civile;
 - della normativa anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190);
 - del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice della Privacy).

Art. 2 - Beni immobili di interesse storico e artistico

1. Per le alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà del Comune, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Art. 3 - Competenze degli organi e coordinamento con la programmazione

1. Il Consiglio Comunale è competente per:
 - a) l'alienazione di beni immobili;
 - b) l'acquisto di beni immobili;
 - c) le permutazioni immobiliari;
 - d) l'accettazione di donazioni aventi ad oggetto beni immobili, nonché eredità e legati;

- e) l'accettazione di donazioni non di modico valore;
 - f) gli atti fondamentali di programmazione patrimoniale previsti dalla normativa vigente.
2. Le alienazioni immobiliari devono essere coerenti con la programmazione economico-finanziaria dell'Ente e con il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, ove previsto dalla normativa vigente.
 3. La Giunta Comunale è competente per:
 - a) l'alienazione e l'acquisto di beni mobili;
 - b) l'accettazione di donazioni di modico valore;
 - c) l'accettazione di beni in comodato d'uso gratuito;
 - d) gli atti esecutivi del Piano e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
 4. I Responsabili di Servizio curano:
 - a) l'istruttoria tecnica e amministrativa;
 - b) le procedure di gara;
 - c) gli atti gestionali e di esecuzione.

PARTE I: VENDITA DI BENI COMUNALI

Art. 4 - Perizia e stima dei beni

1. I beni oggetto di alienazione sono previamente identificati dall'Ufficio Tecnico Comunale o da professionisti incaricati.
2. La stima deve indicare:
 - la ubicazione, le colture, la qualità dei fabbricati, i diritti, le servitù, i confini e i dati catastali;
 - la qualità, la natura e la quantità delle pertinenze e degli accessori;
 - i miglioramenti apportati all'immobile dall'eventuale affittuario, dei quali quest'ultimo debba essere rimborsato;
 - il valore venale, dedotto il capitale corrispondente agli oneri e passività inerenti al fondo e da accollarsi espressamente all'acquirente tra le condizioni speciali da indicare sull'avviso di gara.

Art. 5 - Condizioni generali di vendita

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si dispone l'alienazione del bene, contiene:
 - a) la descrizione del bene oggetto della vendita con l'indicazione dei confini;
 - b) l'indicazione dei dati catastali;
 - c) l'indicazione degli oneri inerenti al bene;
 - d) il prezzo di stima dell'immobile.
2. La vendita è, altresì, effettuata con l'osservanza delle seguenti condizioni generali:
 - a) la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, coi medesimi oneri e nello stato e forma con la quale l'immobile è posseduto e goduto dal Comune;
 - b) qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della disponibilità e godimento in tutto o in parte dell'immobile acquistato;
 - c) l'acquirente si intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati al perfezionamento del contratto;
 - d) l'acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell'Amministrazione rispetto all'immobile;
 - e) sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati sull'immobile dal conduttore e, a suo favore, i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;
 - f) il corrispettivo della vendita è versato in unica soluzione, secondo i termini e le modalità stabilite dall'Amministrazione;
 - g) la natura e l'entità delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi a presentare le offerte e per assicurare l'adempimento dei loro impegni, nonché il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.

Art. 6 - Modalità di vendita

1. La vendita avviene mediante asta pubblica.
2. L'asta può svolgersi:
 - a) con offerte segrete;
 - b) con sistema di rilanci pubblici;
 - c) con modalità telematiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza.

Art. 7 - Pubblicità degli avvisi di gara

1. Gli avvisi degli incanti sono resi noti mediante pubblicazione degli stessi con le seguenti modalità:
 - a) sul sito istituzionale del Comune;
 - b) all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 giorni;
 - c) nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.
2. L'Amministrazione può disporre ulteriori forme di pubblicità in relazione al valore del bene.

Art. 8 - Commissione di gara

1. La gara è svolta da Commissione composta da:
 - Responsabile del Servizio (Presidente);
 - due dipendenti designati.
2. Il Segretario Comunale può presiedere la Commissione.

Art. 9 - Depositi di garanzia e per spese contrattuali

1. Nessuno può partecipare all'asta se non comprova di aver depositato, presso la tesoreria comunale, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo a base d'asta e l'ammontare presunto delle spese contrattuali indicato nell'avviso.
2. Nessuno, per qualsiasi motivo, è dispensato dall'effettuare i depositi di cui al comma precedente. Di ogni mancanza o carenza di detti depositi sono responsabili, in solido, chi presiede la gara e chi l'assiste come segretario.
3. Il deposito fatto dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta è considerato in acconto del prezzo di aggiudicazione, e, qualora eseguito in titoli di rendita sul debito pubblico, è convertito, a spese dello stesso aggiudicatario, in denaro contante.

Art. 10 - Aggiudicazione e contratto

1. L'aggiudicazione è approvata dall'organo competente.
2. Il contratto è stipulato da un notaio o dal segretario comunale. Tutte le spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 11 - Pagamento del prezzo di vendita

1. Entro 30 giorni da quello in cui gli è stata notificata la intervenuta approvazione definitiva del verbale di aggiudicazione, l'acquirente versa presso la tesoreria comunale il prezzo di aggiudicazione.
2. Il deposito effettuato a garanzia dell'offerta viene computato in acconto sul prezzo di aggiudicazione.

3. Dal giorno dell'avvenuta aggiudicazione, l'acquirente subentra nel godimento dei frutti, in tutti i diritti ed azioni spettanti al Comune e nell'obbligazione del pagamento delle imposte e di ogni altro onere.
4. L'acquirente non può entrare nel possesso materiale dei beni acquistati prima dell'avvenuta stipulazione del contratto di compravendita.

Art. 12 - Vendita a trattativa privata

1. L'Amministrazione può procedere alla vendita a trattativa privata, qualora lo ritenga conveniente, degli immobili per i quali si siano verificate una o più diserzioni alle precedenti gare.
2. I beni disponibili per la vendita il cui valore di stima non eccede Euro 50.000,00 (cinquantamila), possono essere alienati a trattativa privata, anche senza preventivo esperimento di gara pubblica, qualora per ragioni o circostanze speciali l'Amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente. A tal fine il Responsabile del Servizio può determinare un avviso pubblico periodico in cui, secondo gli usi, determinate tipologie di cespiti comunali possono essere assoggettate a vendita a trattativa privata, previa istanza degli interessati all'acquisto, successiva stima del valore e approvazione della vendita da parte del Consiglio Comunale, in occasione dell'adozione della deliberazione annuale di valorizzazione immobiliare o di un suo stralcio.
3. In presenza di due o più offerte per lo stesso acquisto e sempre che non vi siano ragioni speciali per cui l'Amministrazione ritenga conveniente trattare con una determinata persona o sperimentare l'asta pubblica, viene indetta, tra gli offerenti, una licitazione privata, con le modalità di cui ai precedenti commi.
4. La facoltà di cui ai commi precedenti è ammessa purché adeguatamente motivata sotto il profilo della convenienza pubblica.

Art. 13 - Beni mobili

1. La Giunta Comunale adotta il provvedimento di alienazione dei beni mobili comunali.
2. I beni mobili dichiarati fuori uso con atto formale adottato dalla Giunta Comunale, ai quali viene attribuito dal Responsabile del Servizio competente un valore residuo, possono essere:
 - a) venduti tramite gara informale previo avviso al pubblico;
 - b) L'atto di cessione deve dare atto del perseguimento di un fine di utilità sociale. Ogni possibile onere di trasporto e/o ripristino di parti del bene è a carico del beneficiario che ne richiede la cessione gratuita;
 - c) smaltiti tramite ditta autorizzata.

Art. 14 - Permuta

1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con Enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili.
2. La permuta, sempre che sia compresa nel Piano delle Alienazione o nella deliberazione consiliare, deve essere approvata con delibera di Consiglio Comunale in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta e, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.
3. In ogni caso, l'operazione di permuta deve essere preceduta da apposita perizia estimativa redatta ai sensi del presente regolamento.
4. Nell'eventualità che la trattativa si concluda con la previsione di un conguaglio economico a carico dell'Ente, l'Amministrazione, prima di decidere in via definitiva, valuta la convenienza dell'operazione rispetto ad altre soluzioni alternative. Di tale evenienza ne viene data preventiva informazione alla controparte. Le ragioni economiche di scambio sono oggetto di apposita perizia di stima, tali da escludere intenti di donazione e per i quali occorre il rinnovo della volontà consigliare.

PARTE II: ACQUISTI

Art. 15 - Acquisti di beni immobili

1. Il Comune può procedere all'acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento su un bene immobile per perseguire finalità istituzionali dell'Ente o per ricostituire, valorizzare, razionalizzare il patrimonio immobiliare dello stesso, sentito l'Ufficio competente anche per quanto attiene alla convenienza dell'operazione e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, previa attestazione di congruità economica dell'operazione stessa da parte del competente Ufficio Tecnico o da tecnici o studi esterni qualificati. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, tramite specifico accordo, anche dei Servizi tecnici estimativi dell'Agenzia delle Entrate.
2. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, a cura del venditore prima della stipulazione del contratto, salvo diverso e motivato provvedimento che dovrà essere assunto dalla Giunta.
3. L'acquisto è approvato con provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale.
4. Il Comune viene immesso nel possesso del bene acquisito dalla data di stipulazione del contratto di compravendita, fatta salva diversa statuizione delle parti nell'interesse dell'Ente.
5. L'immobile acquistato viene inserito nel conto del patrimonio.

Art. 16 - Scelta del contraente

1. Al fine di consentire la massima comparazione fra le possibilità offerte dal mercato, qualora il Comune riscontri l'esigenza di acquisire un immobile, l'Ufficio competente, sulla base delle indicazioni espresse con deliberazione da parte della Giunta Comunale che evidenzia le necessità ed i requisiti dell'immobile da acquisire, pubblica sul sito istituzionale un invito rivolto ai terzi affinché presentino manifestazioni di interesse a contrarre.
2. La scelta dell'immobile da acquisire avviene previa valutazione effettuata dal Responsabile del Settore competente, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e del relativo valore economico. Le motivazioni alla base della scelta sono contenute in uno specifico verbale.
3. Il proprietario dell'immobile prescelto dovrà sottoscrivere atto di impegno irrevocabile alla vendita entro trenta giorni e per almeno sei mesi dalla formale comunicazione dell'avvenuta scelta.
4. L'atto d'impegno di cui al comma 3 obbliga immediatamente il proprietario, ma non costituisce obbligo a contrarre per il Comune in quanto l'acquisto deve essere approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 17 - Trattativa diretta

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 16 si può procedere all'acquisto mediante trattativa diretta nei seguenti casi:
 - a) permuta e transazioni immobiliari ed ogni altro caso in cui le caratteristiche del bene, quali l'ubicazione, la conformazione o la destinazione urbanistica, consentono di escludere l'esistenza di un diverso contraente;
 - b) acquisto di beni immobili che presentino caratteristiche di infungibilità per i quali una specifica indagine di mercato non produrrebbe risultati utili ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso;
 - c) cessioni effettuate da altri Enti Pubblici con finalità sociali e/o di pubblico interesse.
2. In tutte le ipotesi sopra indicate, l'acquisto del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'alienante e deve essere approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

PARTE III: ACCETTAZIONE DI BENI E DONAZIONI LIBERALI

Art. 18 - Oggetto e finalità della Parte III

1. Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, promuovere innovazione e sviluppo nelle attività amministrative e realizzare progetti di carattere sociale, culturale ed istituzionale, il Comune può essere sostenuto anche attraverso donazioni di beni ed erogazioni liberali.
2. La presente Parte del Regolamento disciplina le modalità di accettazione di donazioni ed erogazioni liberali devolute da soggetti terzi, quali associazioni, fondazioni, società, enti pubblici e privati cittadini, a beneficio del Comune, nonché i conseguenti adempimenti amministrativi, contabili e di trasparenza.
3. Le donazioni rappresentano atti di liberalità effettuati senza alcun corrispettivo e senza alcuna utilità diretta o indiretta di carattere personale riconducibile all'erogazione, poste in essere esclusivamente per spirito liberale.
4. Oggetto della donazione possono essere beni mobili, beni immobili, con o senza vincolo di destinazione, nonché somme di denaro o prestazioni di servizi rese gratuitamente.
5. Nel rispetto della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione della corruzione, il Comune riconosce l'alto valore sociale delle donazioni e delle erogazioni liberali e adotta misure idonee a prevenire situazioni di conflitto di interessi o indebite interferenze nell'azione amministrativa.
6. La presente Parte del Regolamento costituisce strumento di trasparenza e definisce modalità operative omogenee e chiare indicazioni sulle procedure di acquisizione e utilizzo delle donazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e buon andamento della pubblica amministrazione.
7. La presente disciplina si applica a tutte le strutture organizzative del Comune.
8. La presente Parte disciplina altresì l'acquisizione di beni concessi in comodato d'uso gratuito.
9. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Parte le sponsorizzazioni, ossia le attribuzioni gratuite suscettibili di produrre un vantaggio per il soggetto erogante in termini di ritorno pubblicitario o promozionale, le quali restano disciplinate da specifiche disposizioni regolamentari.

Art. 19 - Definizioni e riferimenti normativi

1. Ai fini della presente Parte III del Regolamento si intende:
 - a) per **donazione**, il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione, ai sensi dell'articolo 769 del Codice Civile;

b) per **donante**, il soggetto, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione, che intende beneficiare il Comune per spirito di liberalità;

c) per **donatario**, il Comune, quale soggetto che riceve la donazione;

d) per **donazione di modico valore**, la donazione avente ad oggetto beni mobili valida anche in assenza di atto pubblico purché vi sia stata la tradizione, la cui modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, ai sensi dell'articolo 783 del Codice Civile;

e) per **atto pubblico**, il documento redatto nelle forme di legge da pubblico ufficiale autorizzato, avente efficacia di atto pubblico ai sensi dell'articolo 2699 del Codice Civile;

f) per **comodato d'uso**, il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile;

g) per **erede**, il soggetto che succede a titolo universale nei rapporti giuridici del defunto;

h) per **legato**, la disposizione a causa di morte con la quale il testatore attribuisce singoli beni o diritti a un soggetto determinato;

i) per **erogazione liberale**, l'attribuzione patrimoniale gratuita, anche in denaro, non riconducibile a sponsorizzazione;

j) per **liberalità non vincolate**, le liberalità erogate senza limitazioni di utilizzo;

k) per **liberalità vincolate**, le liberalità assoggettate a vincoli di tempo o di scopo, compatibili con l'interesse pubblico.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Parte si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di successioni, donazioni e comodato, nonché la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato.

Art. 20 - Titolarità

1. La titolarità delle donazioni è esclusivamente del Comune, quale soggetto beneficiario.
2. Non sono consentite liberalità a favore di singoli dipendenti o amministratori in quanto persone fisiche, né è consentito agli stessi richiedere donazioni a soggetti esterni al di fuori delle procedure previste dal presente regolamento.
3. La proposta di donazione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune o all'ufficio competente individuato dall'Ente.

4. L'accettazione delle donazioni avviene:
 - a) con deliberazione della Giunta Comunale per le donazioni di modico valore e per i beni concessi in comodato d'uso gratuito;
 - b) con deliberazione del Consiglio Comunale per le donazioni aventi ad oggetto beni immobili, per le donazioni non di modico valore, nonché per eredità e legati.
5. Il procedimento si conclude di norma entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta completa.

Art. 21 - Donazioni e capacità di donare

1. La proposta di donazione può essere formulata da persone fisiche e da persone giuridiche.
2. La donazione deve provenire da soggetti che abbiano la piena disponibilità giuridica del bene o della somma oggetto di liberalità.
3. Non possono essere accettate donazioni effettuate in violazione delle norme civilistiche in materia di capacità di disporre.
4. È ammessa la donazione anonima di beni mobili non registrati e di somme di denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. Non è ammessa la donazione anonima di beni immobili o di beni mobili soggetti a registrazione.

Art. 22 - Principi generali di valutazione

1. Il Comune può accettare donazioni ed erogazioni liberali previa valutazione istruttoria volta a verificare la conformità della proposta ai principi di interesse pubblico, legalità, trasparenza ed economicità.
2. La valutazione tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:
 - a) liceità della provenienza del bene o della somma;
 - b) compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con le finalità istituzionali del Comune;
 - c) coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente;
 - d) sostenibilità degli eventuali oneri derivanti dall'acquisizione, quali costi di installazione, manutenzione, gestione, assicurazione o smaltimento;
 - e) assenza di vincoli o condizioni incompatibili con l'autonomia decisionale dell'Amministrazione;
 - f) assenza di conflitti di interesse tra il Comune e il donante.

3. Il Comune si riserva la facoltà di rifiutare, con provvedimento motivato, le donazioni che non risultino rispondenti ai criteri sopra indicati.
4. Non sono accettate donazioni di beni che si presentino deteriorati, non funzionanti o tali da richiedere interventi immediati che ne rendano antieconomica l'acquisizione.

Art. 23 - Limiti all'accettazione e conflitto di interessi

1. Le donazioni devono essere rispondenti ai bisogni del Comune, con esclusione di ogni possibile conflitto tra interesse pubblico e interesse privato del donante.
2. Il Comune non accetta donazioni quando le stesse:
 - a) possano arrecare pregiudizio all'immagine o al prestigio dell'Ente;
 - b) comportino un vincolo all'acquisto di beni o servizi da determinati operatori economici;
 - c) implicino l'utilizzo di materiali o servizi non reperibili in regime di concorrenza;
 - d) siano formulate da soggetti coinvolti in procedure di gara o in rapporti contrattuali in corso con il Comune, tali da determinare potenziali interferenze;
 - e) perseguano un vantaggio personale diretto o indiretto per il donante.
3. I soggetti donanti devono dichiarare l'assenza di conflitti di interesse e di finalità diverse dallo spirito di liberalità.

Art. 24 - Donazioni di modico valore

1. Le donazioni di modico valore sono accettate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 25 - Donazioni non di modico valore

1. Le donazioni di beni mobili o somme di denaro di valore superiore a quello indicato all'articolo precedente sono accettate con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Tali donazioni richiedono la forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'articolo 782 del Codice Civile.

Art. 26 - Donazioni di beni immobili

1. Le donazioni aventi ad oggetto beni immobili sono accettate esclusivamente con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La donazione di beni immobili richiede sempre la stipulazione di atto pubblico.
3. Le spese notarili e gli oneri connessi alla stipulazione sono a carico del Comune, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 27 - Erogazioni liberali in denaro

1. Le somme di denaro oggetto di erogazione liberale sono introitate nel bilancio comunale secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.
2. Qualora il donante indichi uno specifico vincolo di destinazione, l'Ente provvede a destinare le somme nel rispetto del vincolo, purché compatibile con l'interesse pubblico.
3. In assenza di vincolo espresso, le somme sono destinate secondo le priorità individuate dall'Amministrazione comunale.

Art. 28 - Eredità e legati testamentari

1. L'accettazione di eredità e legati è deliberata dal Consiglio Comunale.
2. L'accettazione dell'eredità può avvenire con beneficio di inventario, secondo le disposizioni del Codice Civile.
3. L'istruttoria è curata dal servizio competente, che verifica la consistenza patrimoniale e l'eventuale presenza di passività.

Art. 29 - Perfezionamento della donazione

1. Le donazioni di modico valore si perfezionano con l'adozione dell'atto di accettazione e con la consegna del bene o il versamento della somma.
2. Le donazioni soggette ad atto pubblico si perfezionano con la stipulazione dello stesso.
3. L'efficacia della donazione decorre dalla consegna del bene o dal versamento della somma, salvo diversa previsione contenuta nell'atto pubblico.

Art. 30 - Comodato d'uso gratuito

1. Il Comune può accettare beni in comodato d'uso gratuito per finalità istituzionali.
2. L'accettazione del comodato è deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Il contratto di comodato deve indicare:
 - a) la durata;
 - b) il valore stimato del bene;
 - c) la disciplina delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d) le modalità di restituzione.
4. Il bene concesso in comodato è inventariato secondo le disposizioni vigenti.

Art. 31 - Trasparenza e pubblicità

1. Il Comune pubblica annualmente, nella sezione del sito istituzionale dedicata alla trasparenza amministrativa, l'elenco delle donazioni ricevute.
2. L'elenco indica la tipologia del bene o della somma ricevuta e la relativa destinazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 32 - Prevenzione della corruzione

1. Le procedure di accettazione delle donazioni si svolgono nel rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
2. Il donante è tenuto a dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi e l'inesistenza di rapporti in corso con l'Ente tali da compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 33 - Inventariazione

1. I beni acquisiti a titolo di donazione o comodato sono iscritti nell'inventario comunale secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art. 34 - Cancellazione dall'inventario

1. In caso di alienazione, smaltimento o cessazione del comodato, il competente ufficio provvede alla cancellazione del bene dall'inventario.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore della presente Parte sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili.

Art. 36 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è resa disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 37 - Casi non previsti

1. Per quanto non previsto dalla presente Parte si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi nazionali e regionali, dello statuto comunale e dei regolamenti dell'Ente.

Art. 38 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni della presente Parte si intendono automaticamente adeguate alle sopravvenute norme vincolanti di legge.

Art. 39 - Tutela dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice della Privacy nazionale).